Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Mercoledì, 3 febbraio 1932 - Anno X — Numero 27

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO

In conformità alle norme dettate dagli articoli 5, lettera B, n. 14, e 7, lettera B, n. 16, del Testo Unico sulla Finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sono obbligatori per tutti i Comuni e per le Amministrazioni Provinciali del Regno gli abbonamenti alla " Gazzetta Ufficiale „ ed alla " Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti „.

Ad evitare intralci al regolare svolgimento degli abbonamenti di cui trattasi, si pregano le Amministrazioni interessate di disporre il sollecito versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato - Roma.*

PREZZI DI ABBONAMENTO:

Gazzetta Ufficiale	Parte Ufficiale (Parte I).	L. 72
	Parte Ufficiale e Foglio Inserzioni (Parte I e II).	» 108
Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti *(Abbonamenti speciali)*	In edizione economica (pei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti). . .	» 36
	In edizione normale (pei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le Amministrazioni Provinciali)	» 81

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2062.

LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1766.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266, con cui si approva la convenzione 28 luglio 1931 stipulata tra lo Stato ed il comune di Milano per la sistemazione dei servizi statali in quella città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266, che approva la convenzione 28 luglio 1931 stipulata

tra lo Stato ed il comune di Milano per la sistemazione dei servizi statali in quella città.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO — GAZZERA — DI CROLLALANZA — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2063.

LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1767.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, contenente norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1931, numero 1113, contenente norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2064.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1768.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per la esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2065.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1773.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1241, concernente l'istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1241, concernente l'istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2066.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1772.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 741, col quale il Ministro per l'educazione nazionale viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado 9° del gruppo A nel ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, a persona che abbia singolare capacità e rinomanza nelle discipline archeologiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 aprile 1931, numero 741, col quale il Ministro per l'educazione nazionale

viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado 9° del gruppo *A*, nel ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, a persona che abbia singolare capacità e rinomanza nelle discipline archeologiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2067.**

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1771.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi d'istruzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2068.**

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1774.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2069.**

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. **1775.**

Autorizzazione al comune di Prato in Toscana a modificare la propria denominazione in « Prato ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda 26 settembre 1931, con cui il podestà di Prato in Toscana, in esecuzione della propria deliberazione di uguale data, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Prato »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Firenze con la deliberazione in data 15 ottobre 1931;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Prato in Toscana, in provincia di Firenze, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Prato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 122. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2070.**

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. **1764.**

Autorizzazione alla « Fondazione Allievi Nunziatella » ad accettare una somma.

N. 1764. R. decreto 31 dicembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 di-

cembre 1926, n. 2421, e destinata a favore del Collegio Militare di Napoli, viene autorizzata ad accettare la somma di L. 3500 nominali, ricavata dalla vendita di alcuni materiali di arredamento di una buvette istituita nel predetto Collegio Militare e poi soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 11 gennaio 1932, n. 15.
Costituzione in Ragusa del Collegio e del Consiglio notarile e riunione del distretto notarile di Modica a quello di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e 3 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;
Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1268, che determina il numero e la residenza dei notari nei Comuni del Regno;
Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1320, che ha istituito la sede del tribunale in Ragusa e ne ha determinato la circoscrizione;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1928, n. 2822, che ha fissato la data di inizio del funzionamento di detto tribunale;
Considerato che per effetto della istituzione di questo appartengono alla circoscrizione del tribunale di Ragusa nove Comuni con 19 notai ed alla circoscrizione del tribunale di Modica quattro Comuni con 13 notai, e che pertanto occorre addivenire alla costituzione del Collegio e del Consiglio notarile di Ragusa e alla riunione del distretto notarile di Modica a quello di Ragusa;
Visto il parere favorevole emesso dalla Corte di appello di Catania;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono costituiti in Ragusa, a decorrere dal 1° marzo 1932, il Collegio e il Consiglio notarile di quel distretto.

Art. 2.

Dalla data anzidetta il distretto notarile di Modica è riunito al distretto notarile di Ragusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 123. — Mancini.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1932, n. 16.
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nella provincia di Gorizia.

N. 16. R. decreto 11 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1931.
Autorizzazione alla Banca Agricola Milanese ad istituire una filiale presso la Società anonima Colombo Abramo in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La S. A. Banca Agricola Milanese è autorizzata ad aprire una propria filiale nei locali attualmente adibiti al servizio bancario della S. A. Colombo Abramo, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Acerbo.

(357)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1932.
Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e sanatorio « Giornale d'Italia » in Ariccia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1931, col quale venne prorogato al 31 dicembre u. s. il termine assegnato pel compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e sanatorio « Giornale d'Italia », di Ariccia;
Vista la proposta del prefetto di Roma;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato al 30 giugno 1932.

Il prefetto della provincia di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(358)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1932.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia » in Gorizia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1931, col quale fu prorogato, fino al 31 dicembre 1931, il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del Regio decreto 26 aprile 1923, n. 776, della temporanea gestione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia », in Gorizia;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 giugno 1932.

Il prefetto di Gorizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(359)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1932.
Riduzione della quantità minima da ammettere a restituzione nel caso di esportazione di alcuni prodotti zuccherati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella annessa al R. decreto 3 settembre 1911, n. 1084;
Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1926;
Visti gli articoli 8 e 12 rispettivamente dei testi unici di legge per le imposte di fabbricazione sul glucosio e sullo zucchero, approvati con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Le quantità minime ammesse a restituzione, nel caso di esportazione, del torrone composto allo zucchero, della mostarda composta allo zucchero o composta allo zucchero ed al glucosio o al solo glucosio, del latte condensato, del citrato di magnesia e degli ortaggi conservati contenenti zucchero, sono ridotte a kg. 25.

Roma, addì 16 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(353)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Piccinini Mario Ulisse Confucio di Eugenio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Mario Ulisse Confucio Piccinini, nato a Morro Reatino il 27 gennaio 1888 da Eugenio e da Erculei Adelaide, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Mario Ulisse Confucio Piccinini il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 26 gennaio 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Mario Ulisse Confucio Piccinini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(363)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Cappello Giuditta di Gaetano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Giuditta Cappello, nata a Napoli il 17 novembre 1897 da Gaetano e da Giles Adele, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giuditta Cappello il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 26 gennaio 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Giuditta Cappello il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(364)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 413 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Liubicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Il cognome della signorina Liubicich Antonietta, figlia del fu Antonio e della fu Jurman Maria, nata a Valdarsa (Briani) il 19 febbraio 1900 e abitante a Pola, P. P. S. Giovanni n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lubini ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9597)

N. 378 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Lazzarich Pietro, figlio del fu Simone e di Juricich Giovanna, nato a Chersano (Fianona) il 27 gennaio 1885 e abitante a Pola, via F. Filzi n. 238, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bresaz Caterina del fu Giuseppe e di Pulanca Caterina, nata in Albona il 20 marzo 1884 ed alla figlia Pierina, nata in Albona il 12 aprile 1908, ed ai figli nati a Pola: Anna il 17 luglio 1910; Romeo il 13 marzo 1913; Lina il 29 gennaio 1920 e Renato il 4 novembre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9598)

N. 382 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Lazzarich Vincenzo, figlio del fu Giovanni e della fu Buich Caterina, nato a Medolino (Pola) il 9 aprile 1895 e abitante a Medolino n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9599)

N. 379 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Lazzarich Pietro, figlio di Antonio e di Dubaz Concetta, nato a Pola il 29 giugno 1887 e abitante a Pola, via Piave n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9600)

N. 383 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Leban » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Leban Carlo, figlio del fu Antonio e della fu Cherpan Caterina, nato a Trieste il 23 ottobre 1865 e abitante a Pola, via Kandker n. 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Labano ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stemberg Maria del fu Antonio e di Ivancich Agnese, nata a Pola il 20 marzo 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9601)

N. 384 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Lechich Pietro, figlio del fu Antonio e di Nicolich Carla, nato a Lussinpiccolo il 28 giugno 1899 e abitante a Pola, via Dante n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Lechi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9602)

N. 1102 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Misdarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Misdarich Antonio, figlio del fu Martino e di Perusco Maria, nato a Lisignano (Pola) il 27 aprile 1880 e abitante a Lisignano n. 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misdaris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Drusetich Fosca di Antonio e di Maria Salamon, nata a Gallignana (Pisino) il 27 gennaio 1882 ed ai figli nati a Lisignano: Domenica, il 6 gennaio 1904; Stanislao, il 23 settembre 1906; Martino, il 18 dicembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9643)

N. 1101 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Misdarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Misdarich Antonio figlio del fu Antonio e di Bogliun Caterina, nato a Lisignano (Pola) il 24 agosto 1899 e abitante a Lisignano n. 67, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misdaris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bogliun Eufemia di Matteo e di Anna Nascovich, nata a Lisignano l'11 agosto 1904 ed ai figli nati a Lisignano: Pasquale, il 27 marzo 1926; Antonia, il 6 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9644)

N. 217 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ivancich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Lucia Gherbaz, nato a Bergozza (Lanischie) l'8 giugno 1882 e abitante a Pola, Monte Serpo, n. 128, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Turcovich Mattea fu Giacomo e di Turcovich Giovanna, nata a Bergozza il 12 marzo 1887, ed ai figli nati a Pola: Maria, il 17 ottobre 1911; Govanni, il 30 luglio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9683)

N. 245 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Jelenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jelenich Matteo, figlio del fu Giovanni e di Sulich Fosca, nato a Gimino il 27 agosto 1872, e abitante a Pola, via Cesia, n. 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Benassich Maria di Stefano e di Cerlienco Eufemia.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9684)

N. 246 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Jelenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jelenich Simone, figlio del fu Giuseppe e della fu Sergo Maria, nato a Pedena (Pisino) il 29 luglio 1882 e abitante a Pola, via S. Giorgio, n. 43, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosac Giovanna di Pasquale e di Zufich Maria, nata a Gimino il 20 giugno 1889 ed al figlio Vladimiro, nato a Pola il 20 novembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9685)

N. 244 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Jelenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jelenich Giuseppe, figlio del fu Martino e di Piffar Lucia, nato a Gimino il 29 aprile 1873 e abitante a Pola, via Leme, n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Strizot Angela di Rodolfo e di Pietroban Caterina, nata in Aviano il 16 gennaio 1879 ed ai figli nati a Pola: Pietro, il 13 marzo 1908; Teresa il 13 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9686)

N. 261 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Jeromella » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jeromella Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Bresaz Domenica, nato a Pola il 29 ottobre 1887 e abitante a Pola, Monte Grande, 376, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Geromella ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perich Rosa fu Matteo e di Fosca Sticovich, nata a Gallignana (Pisino) il 13 gennaio 1894 ed ai figli nati a Pola: Palmira, il 7 giugno 1917; Carlo, il 3 agosto 1920; nonchè al fratello Alberto, nato a Pola il 15 agosto 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE

(9687)

N. 257 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ielovcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ielovcich Giovanni, figlio del fu Giorgo e della fu Dudich Domenica, nato a Briani (Valdarsa) il 12 ottobre 1862 e abitante a Pola, via Nesazio, n. 28, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Geloni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9688)

N. 454 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luxich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Francesco, figlio del fu Antonio e della fu Blecich Giovanna, nato a Pedena (Pisino) il 6 marzo 1880 e abitante a Pola, via Dante n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marangoni Eufemia fu Lorenzo e fu Vlach Maria, nata a S. Lorenzo del Pasenatico il 31 ottobre 1887 ed ai figli nati a Pola: Giuseppe, il 18 dicembre 1907; Maria, il 17 novembre 1909; Giovanni, il 13 luglio 1906; Edoardo, il 24 febbraio 1912; Albina, il 19 dicembre 1913; Ersilia, il 10 gennaio 1922 e Mario, il 6 febbraio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9694)

N. 333 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ladich Enrico, figlio del fu Andrea e di Sigante Maria, nato a Pola il 1° dicembre 1878 e abitante a Pola, via Flaccio n. 71, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crubich Maria di Michele e di Prencis Lucia, nata a Valle il 26 maggio 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9695)

N. 329 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Laudavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Laudavaz Romana, figlia di Emanuele e della fu Rusich Maria, nata a Castellier (Visinada) il 1° settembre 1908 e abitante a Pola, via Nesazio 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lauda ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9699)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 25 gennaio 1932-X, i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante modifiche al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale in relazione alle nuove disposizioni del testo unico di legge per la finanza locale ».

« Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante disposizioni sulla determinazione del tasso di interesse per il calcolo delle annualità di contributo governativo delle opere di bonifica ».

(366)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 24.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° febbraio 1932 – Anno X

Francia	78.48	Oro	379.98
Svizzera	389.27	Belgrado	—
Londra	68.88	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8.10	Albania (Franco oro)	—
Spagna	165 —	Norvegia	3.80
Belgio	2.80	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.76	Svezia	3.88
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	222 —
Praga	59.50	Danimarca	3.80
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.70
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.693	Consolidato 5 %	81.75
Dollaro Canadese	17.22	Obblig. Venezie 3,50%	83.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco N. 25).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	768115	143.50	Biroli Lucia fu Carlo, nubile, dom. in Pavia, con usuf. vital. a Tonani Erminia fu Giuseppe, ved. di Biroli *Carlo*, dom. in San Giorgio Lomellina.	Biroli ecc. come contro; con usuf. vital. a Tonani Erminia fu Giuseppe ved. di Biroli *Domenico*, dom. come contro.
» »	704174 704175	66.50 150.50	Vocino *Arcangela* di Leonardo moglie di Gabriele Pasquale, dom. in S. Nicandro Garganico (Foggia).	Vocino *Maria-Arcangela* ecc. come contro.
»	729292	280 —	Vocino *Arcangela* fu Leonardo moglie di Gabriele Pasquale fu Antonio, dom. in Sannicandro Garganico (Foggia), vincolata.	Vocino *Maria-Arcangela* ecc. come contro.
»	818652	1.015 —	Vocino *Arcangela* fu Leonardo moglie di Gabriele Pasquale, dom. in San Nicandro Garganico (Foggia), vincolata.	Vocino *Maria-Arcangela* ecc. come contro.
»	250134	196 —	Ottolenghi Salvatore di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. a Sacerdote *Orsolina* fu *Salomon* moglie di Ottolenghi Cesare.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Sacerdote *Consolina* fu *Salomone*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	100003 100004 100005	100 — 100 — 100 —	*Raimondi Nicolò* / *Raimondi* Provvidenza / *Raimondi Giuseppina* } fu Giovanni minori sotto la p. p. della madre Martorana Concetta fu Giovanni, ved. di *Raimondi* Giovanni, dom. in Castelbuono (Palermo).	*Raimondo Nicolino* / *Raimondo* Provvidenza / *Raimondo Maria-Giuseppina* } fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Martorana Concetta fu Giovanni, ved. di *Raimondo* Giovanni, dom. come contro.
»	22286	50 —	di Bernardo *Gaetano* fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Verde Luigia di Federico ved. di Bernardo, dom. in Ventotene (Napoli).	di Bernardo *Gaetanina* fu Filippo, minore ecc. come contro.
»	22288	50 —	di Bernardo *Maria Antonia*, fu Filippo moglie di Musella Vincenzo fu Gennaro e di Bernardo Maria Rosa, Cherubino *Gaetano* e Federico fu Filippo gli ultimi quattro minori ecc. come la precedente, vincolata di usufrutto vitalizio.	di Bernardo *Maria Antonietta* fu Filippo, moglie di Musella Vincenzo fu Gennaro e di Bernardo Maria-Rosa, Cherubino *Gaetanina* e Federico ecc. come contro.
3.50 %	692337	35 —	Di Bernardo *Antonietta*, *Rosa*, Cherubino, *Gaetana* e Federico fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Verde Luigia di Federico ved. Di Bernardo Filippo, dom. in Caltagirone (Catania).	Di Bernardo *Maria-Antonietta*, *Maria-Rosa*, Cherubino, *Gaetanina* e Federico fu Filippo minori ecc. come contro.
»	680397	80,50	Di Bernardo *Rosa* fu Filippo, ecc. come la precedente.	Di Bernardo *Maria-Rosa* fu Filippo, ecc., come la precedente.
»	680398	77 —	Di Bernardo *Carmela* fu Filippo, ecc. come la precedente.	Di Bernardo *Gaetanina* fu Filippo, ecc. come la precedente.
»	781418	35 —	Guidicini Bianca fu Federico, nubile, dom. in Ferrara.	Guidicini *Andreina-Bianca-Ginevra* fu Federico, nubile, dom. in Ferrara.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(29)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 22
dal 16 al 30 novembre 1931 - Anno X

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Castagnole Lanze	B	—	1
Aosta (a)	Caluso	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	1	—
Aquila	Scoppito	B	—	1
Bari	Bari	B	—	1
Belluno	Mel	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Brindisi	Carovigno	Cp	—	2
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Ostuni	E	—	1
Campobasso	Venafro	O	—	1
Catania	Catania	Cp	—	1
Id.	Giarre	B	—	1
Catanzaro	S. Pietro a Maida	B	—	1
Como	Crenna	B	—	1
Cuneo	Saluzzo	B	—	1
Foggia	Bovino	E	—	1
Id.	Cerignola	B	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Sansevero	E	1	—
Frosinone	Veroli	B	1	—
Genova	Genova	B	—	1
Gorizia	Montespino	B	—	1
Grosseto	Cinigiano	B	—	2
Macerata	Macerata	B	1	—
Id.	Morrovalle	B	—	1
Milano	Lodi	B	—	1
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	S. Fiorano	B	—	1
Modena	Mirandola	E	—	1
Id.	Soliera	B	—	1
Novara	Cameri	B	—	2
Id.	Carpignano	B	—	1
Pavia	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Magherno	B	1	—
Perugia	Castel Ritaldi	B	—	1
Pisa	S.ta Maria a Monte	B	—	1
Pistoia	Monsummano	B	—	2
Potenza	Senise	B	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	—	1
Roma	Fondi	B	1	—
Id.	Nazzano	B	—	1
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Rocca di Papa	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Pagani	B	—	1
Id.	S. Angelo a Fasanella	Cp	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Siracusa	Noto	B	1	—
Torino	Chiari	B	—	1
Vercelli	Trino	B	—	1
Vicenza	Arzignano	B	—	1
			15	44

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Feltre	B	—	1
Id.	Livinallongo	B	4	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Brescia	Iseo	B	—	1
Foggia	Vieste	B	—	1
Gorizia	Circhina	B	2	1
Reggio nell'Emilia	Viano	B	—	1
Sassari	Villanova	B	1	—
Verona	Caprino Veronese	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
			7	8
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	1	5
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Boscomarengo	B	1	—
Id.	Bozzole	B	—	1
Id.	Casalcermelli	B	2	1
Id.	Castell'Alfero	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	1
Id.	Grazzano Monferrato	B	—	1
Id.	Isola d'Asti	B	—	1
Id.	Occimiano	B	—	2
Id.	Novi Ligure	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Villadeati	B	1	—
Aosta (a)	Aosta	B	1	—
Id.	Arviar	B	2	—
Id.	Rhemes	B	2	—
Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	7	—
Bergamo	Antegnate	B	—	1
Id.	Bariano	B	4	4
Id.	Bergamo	B	4	4
Id.	Casirate	B	—	2
Id.	Cono	B	—	2
Id.	Covo	B	6	4
Id.	Curdomo	B	—	2
Id.	Gandino	B	—	5
Id.	Gazzaniga	B	—	1
Id.	Morengo	B	—	4
Id.	Pagazzano	B	2	1
Id.	Parre	B	1	1
Id.	Pradalunga	B	1	1
Id.	Stezzano	B	—	4
Id.	Urgnano	B	—	2
Id.	Zanica	B	—	1
Id.	Zogno	B	1	—
Bologna	Castenaso	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	2	—
Brescia	Barbariga	B	—	1
Id.	Borgo S. Giacomo	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	2
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	14
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	1
Id.	Pavone Mella	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	1
Id.	Rovato	B	—	2
Id.	Rudiano	B	—	2
Id.	Verolanuova	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Brescia	Villachiara	B	—	1
Como	Alzato	B	2	—
Id.	Barzio	B	—	1
Id.	Cabiate	B	1	—
Id.	Castello B.	B	—	1
Id.	Cernusco	B	—	1
Id.	Colle Brianza	B	—	1
Id.	Como	B	2	1
Id.	Cusino	B	—	1
Id.	Lomazzo	B	2	—
Id.	Garzeno	B	8	1
Id.	Moltrasio	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	2
Id.	Nesso	B	—	2
Id.	Robbiate	B	1	—
Id.	S. Bartolomeo	B	—	3
Id.	Seprio	B	1	—
Id.	Zelbio	B	—	1
Cremona	Bordolano	B	—	1
Id.	Casale Cremasco	B	2	—
Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Castelvisconti	B	1	—
Id.	Cingia de' Botti	B	—	1
Id.	Corte de' Cortesi	B	4	1
Id.	Crema	B	—	1
Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Isola Dovarese	B	3	2
Id.	Malagnino	B	1	1
Id.	Persico-Dosimo	B	1	—
Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Pessina Cremonese	B	1	—
Id.	Sesto Cremonese	B	—	1
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Spinadesco	B	1	2
Id.	Stagno Lombardo	B	3	—
Id.	Torlino	B	1	—
Id.	Vailate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	3	—
Firenze	Borgo S. Lorenzo	B	—	1
Id.	Sesto Fiorentino	B	1	—
Genova	Campomorone	B	1	1
Id.	Recco	B	—	1
Id.	Uscio	B	1	—
Id.	Valbrevenna	B	1	—
Milano	Briosco	B	—	1
Id.	Casalmaiocco	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	1
Id.	Cerro Maggiore	B	—	1
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Colturano	B	—	3
Id.	Cuggiono	B	—	1
Id.	Fombio	B	—	1
Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Pero	B	—	1
Id.	Pregnana	B	—	1
Id.	Robecchetto	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	1
Id.	S. Giuliano Milanese	B	—	2
Id.	Secugnago	B	—	1
Id.	Sesto S. Giovanni	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Id.	Zibido S. Giacomo	B	—	1
Novara	Borgomanero	B	—	1
Id.	Carpignano	B	1	—
Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Castelli Cusiani	B	—	1
Novara	Galliate	B	—	1
Id.	Mergozzo	B	9	—
Id.	Novara	B	2	3
Id.	Vespolate	B	—	1
Parma	Cortile S. Martino	B	1	—
Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Golese	B	2	1
Id.	Sala in Brianza	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	—	1
Id.	S. Lazzaro P.	B	2	1
Id.	Trecasali	B	1	1
Pavia	Belgioioso	B	2	2
Id.	Cornale	B	—	1
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Costa dei Nobili	B	1	—
Id.	Frascarolo	B	—	2
Id.	Garlasco	B	—	3
Id.	Landriano	B	1	1
Id.	Ottobiano	B	1	—
Id.	Pieve Albignola	B	—	1
Id.	Robecco	B	1	—
Id.	S.ta Cristina a Biss.	B	—	1
Id.	Valeggio	B	2	—
Id.	Vigevano	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Zerbolò	B	—	1
Piacenza	Cadeo	B	1	—
Id.	Caorso	B	1	—
Id	Monticelli	B	1	—
Id.	Pianello	B	—	1
Pisa	Cascina	B	—	3
Reggio nell'Emilia	Poviglio	B	2	—
Roma	Roma	B	1	3
Savona	Savona	B	1	1
Id.	Toiranó	B	1	—
Torino	Mathi	B	2	—
Id.	Torino	B	—	1
Vareso	Azzate	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Cunardo	B	—	1
Id.	Gallarate	B	2	—
Id.	Marnate	B	—	1
Id.	Varese	B	—	1
Vercelli	Livorno Ferraris	B	—	1
			129	178
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona (*a*)	Jesi	S	5	—
Aquila	Aquila	S	8	—
Id.	Acciano	S	4	—
Id.	Fossa	S	2	2
Id.	Pereto	S	4	—
Id.	Pescina	S	5	—
Id.	Raiano	S	—	3
Id.	Trasacco	S	—	2
Arezzo	Cortona	S	1	4
Ascoli Piceno	Montottone	S	—	1
Belluno	Belluno	S	1	1
Id.	Feltre	S	—	1
Id.	Longarone	S	—	1
Id.	Pedavena	S	1	—
Id.	Santa Giustina	S	1	—
Bologna	Bologna	S	—	2
Id.	Ozzano dell'Emilia	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini*				
Bologna	Sant'Agata Bolognese	S	1	1
Bolzano	Renon	S	—	1
Brescia	Castenedolo	S	—	1
Id.	Lonato	S	—	1
Id.	Padenghe	S	—	1
Campobasso	Acquaviva Collecroce	S	—	4
Id.	Castelmauro	S	—	2
Id.	Castropignano	S	—	1
Id.	Montecilfone	S	—	1
Id.	Montefalcone del S.	S	—	8
Id.	Palata	S	—	3
Id.	Riccia	S	—	1
Id.	San Biase	S	2	—
Id.	San Giuliano di P.	S	1	2
Id.	Tavenna	S	—	1
Catanzaro	Crotone	S	—	1
Chieti	Atessa	S	2	—
Id.	Casalanguida	S	5	—
Id.	Cupello	S	4	5
Id.	Monteneroodomo	S	8	—
Id.	Scerni	S	2	—
Id.	S. Giovanni Lipioni	S	5	—
Id.	Torricella Peligna	S	2	—
Id.	Villa Santa Maria	S	—	2
Cremona	Pieve d'Olmi	S	—	1
Cuneo	Borgomale	S	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterot.	S	3	—
Id.	Casalvecchio di P.	S	—	1
Id.	Castelnuovo della D.	S	—	2
Id.	Pietramontecorvino	S	3	2
Id.	S. Marco in Lamis	S	—	1
Id.	Serracapriola	S	—	1
Id.	Torremaggiore	S	1	—
Frosinone	Pontecorvo	S	—	3
Genova	Genova	S	—	1
Gorizia	Circhina	S	3	1
Lucca	Camaiore	S	—	1
Macerata	Morrovalle	S	—	1
Id.	Penna S. Giovanni	S	—	2
Id.	Porto Civitanova	S	1	3
Id.	San Ginesio	S	—	1
Milano	Sesto San Giovanni	S	—	1
Modena	San Prospero	S	—	1
Napoli (a)	Marigliano	S	1	—
Id.	Poggiomarino	S	5	—
Id.	Pompei	S	4	—
Novara	Grignasco	S	1	—
Padova	Arzergrande	S	—	1
Id.	Brugine	S	—	1
Id.	Cadoneghe	S	—	1
Id.	Vigodarzere	S	—	1
Id.	Vigonza	S	2	—
Parma	Fontevivo	S	2	—
Pavia	Certosa di Pavia	S	1	—
Perugia	Marsciano	S	2	5
Id.	Perugia	S	3	20
Id.	Umbertide	S	—	2
Pescara	Montebello di Berton	S	1	—
Id.	Penne	S	5	6
Piacenza	Fiorenzuola	S	2	—
Pola	Buie	S	—	8
Id.	Isola	S	—	1
Id.	Pisino	S	—	6
Id.	Pola	S	2	—
Potenza	San Chirico Raparo	S	—	1
Ravenna	Conselice	S	—	1
Id.	Ravenna	S	1	—
Reggio di Calabria	Bivongi	S	2	2
Reggio nell'Emilia	S. Ilario d'Enza	S	—	1
Salerno	Angri	S	1	1
Id.	Bracigliano	S	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	S	1	2
Id.	Castel S. Giorgio	S	—	1
Id.	Nocera Superiore	S	—	1
Id.	Pagani	S	—	1
Id.	Roccapiemonte	S	—	2
Id.	S. Marzano sul Sarno	S	—	5
Id.	S. Valentino Torio	S	—	2
Id.	Sarno	S	1	11
Id.	Scafati	S	—	2
Id.	Sicignano	S	—	1
Teramo	Castilenti	S	—	1
Id.	Notaresco	S	—	8
Trento	Cortaccia	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	1
Id.	Peio	S	—	1
Id.	Salorno	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	3
Treviso	Asola	S	—	1
Trieste	Trieste	S	10	1
Udine	Casarsa	S	—	1
Id.	Moruzzo	S	—	4
Id.	Palmanova	S	—	1
Id.	Udine	S	—	2
Varese	Saronno	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Id.	Cavarzere	S	1	—
Verona	Roverchiara	S	—	1
Vicenza	Grumolo delle Abbad.	S	—	1
			126	194
Morva				
Napoli (a)	Castelnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	2	—
Ravenna	Cervia	E	1	1
			4	1
Farcino criptococcico.				
Bari	Capurso	E	1	—
Foggia	Castelluccio dei Sauri	E	—	1
Grosseto	Grosseto	E	—	1
Messina	Milazzo	E	—	1
Modena	Modena	E	—	1
Napoli (a)	Cimitile	E	1	—
Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	2	—
Id.	Marcianise	E	3	—
Id.	Napoli	E	12	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	—
Id.	S. Paolo	E	1	—
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Vico Equense	E	1	—
Potenza	Lavello	E	1	—
Salerno	Castel San Giorgio	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—

Segue *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Salerno	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	San Marzano sul S.	E	—	1
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Siano	E	1	—
Trapani	Marsala	E	—	2
			35	8

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona (*a*)	Ancona	Cn	7	—
Id.	Chiaravalle	Cn	1	—
Id.	Jesi	Cn	1	—
Foggia	Carpino	Cn	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Pietramontecorvino	Cn	—	1
Id.	Vico del Gargano	Cn	—	1
Modena	Modena	Cn	1	—
Napoli (*a*)	Bacoli	Cn	1	—
Id.	Frattamaggiore	Cn	1	—
Id.	Grumo Nevano	Cn	1	—
Id.	Napoli	Cn	8	—
Id.	Torre Annunziata	Cn	1	—
Salerno	Laviano	Cn	—	1
Viterbo	Tuscania	Cn	4	—
			26	5

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Rivisondoli	O	—	1
Campobasso	Agnone	E	—	1
Id.	Basso	E	1	—
Id.	Campobasso	E	4	—
Id.	Campotosto	E	1	—
Id.	Cantalupo del Sannio	E	1	—
Id.	Cercemaggiore	E	2	—
Id.	Civitanova del Sannio	E	2	—
Id.	Guardiaregia	E	1	—
Id.	Limosano	E	2	—
Id.	Riccia	E	1	—
Id.	Ripabottoni	E	1	—
Id.	Ripalimosani	E	1	—
Id.	S. Elia a Pianisi	E	1	—
Id.	Tovo	E	2	—
Id.	Trivento	E	1	—
Id.	Vastogirardi	E	—	1
Foggia	Celle S. Vito	O	—	1
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Pioraco	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Rieti	Greccio	O	1	—
Id.	Monte San Giovanni	O	1	—
Id.	Poggio Moiano	O	2	—
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Ciciliano	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Cori	O	1	—
Id.	Roma	O	5	1
Id.	Vicovaro	O	1	—
Viterbo	Bassanello	O	1	—
Id.	Cellere	O	1	—
Viterbo	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			46	5

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Palombara	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Scrofano	O	1	—
			3	—

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari	Gravina	O	1	—
Belluno	Belluno	B	1	—
Id.	Feltre	B	1	—
Id.	Mel	B	8	—
Bologna	Molinella	B	3	—
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Camposanto	B	1	—
Id.	Carpi	B	2	8
Id.	Castelfranco	B	3	3
Id.	Finale	B	2	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	1
Id.	Modena	B	9	3
Id.	Nonantola	B	2	1
Id.	Ravarino	B	1	1
Id.	San Cesario	B	1	2
Id.	Soliera	B	2	1
Novara	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Casalvolone	B	1	—
Parma	S. Lazzaro Parmense	B	1	[illegible]
Piacenza	Castelvetro	B	1	[illegible]
Id.	Monticelli	B	—	1
Pisa	Casale Marittimo	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	1	1
Id.	Scandiano	B	1	—
Roma	Roma	B	2	[illegible]
Treviso	Vittorio Veneto	B	—	[illegible]
			50	24

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari	Casamassima	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	1	1
Frosinone	Casalvieri	B	—	1
Id.	Ceccano	B	—	1
Macerata	Recanati	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	—	2
Salerno	Giungano	B	—	1
Vercelli	Roasio	B	—	1
			1	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Colera dei polli.			
Catania	Militello Val di Catan.	P	—	1
Chieti	Montenerodomo	P	38	—
Padova	Abano	P	1	—
Id	Arzergrande	P	—	1
Id.	Cervarese	P	1	—
Id.	Codevigo	P	—	1
Id.	Monselice	P	1	—
Id.	Padova	P	1	1
Id.	Selvazzano	P	—	3
			42	7

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	38	58	59
Carbonchio sintomàtico	8	10	15
Afta epizootica	21	162	307
Malattie infettive dei suini	44	117	320
Morva	2	3	5
Farcino criptococcico	9	26	48
Rabbia	6	14	31
Rogna	8	38	51
Agalassia contagiosa delle pecore e e delle capre	1	3	3
Aborto epizootico	11	29	74
Tubercolosi bovina	7	8	10
Colera dei polli	3	9	49

B *bovina*, Buf *bufalina*, O *ovina*, Cap *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(221)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 18 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, e 23 ottobre 1924, 1737, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1280, col quale è approvato il nuovo ruolo organico del personale degli Archivi notarili;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 18 posti di volontario archivista (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

a) gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo B di tutte le Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti dal 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo *A* del ruolo del personale degli Archivi notarili.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

I posti messi a concorso a mente dell'art. 1 del presente decreto sono conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati indicati nel precedente articolo, che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione di quattro quinti dei rimanenti, ai candidati che siano ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1° e 2°, che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati.

Le nomine ai posti messi a concorso non hanno effetto retroattivo e sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o altro titolo equipollente, conseguito non oltre il 18 dicembre 1930 e per essi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dagli ordinamenti in vigore.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dai candidati, dovranno essere dirette al Ministero della giustizia e presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, presso la Regia procura del distretto di Tribunale in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente.

Il procuratore del Re trasmetterà al Ministero della giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro 20 giorni dalla chiusura del concorso, le domande con i relativi documenti, accompagnate dalle informazioni sulla condotta

civile, morale e politica del concorrente e dalla dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) attestato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione e di esenzione da difetti o imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio in impieghi civili presso le pubbliche Amministrazioni. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, accompagnata dalla speciale dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di guerra presso enti o reparti mobilitati;

g) eventuali benemerenze di guerra;

h) diploma originale, ovvero certificato del direttore di segreteria dell'Università, di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

l) tessera d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per gli aspiranti che ne siano in possesso;

m) fotografia del concorrente con la firma autenticata dal podestà o da un notaro, a meno che il candidato non sia provvisto del libretto per riduzioni ferroviarie.

Gli orfani di guerra, i figli di invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati dalle competenti autorità.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *i*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza degli Archivi notarili distrettuali e sussidiari dovranno unire alla domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *h*) ed *i*). Gli altri concorrenti appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, in qualità di impiegati di ruolo, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio, da cui dipende, attestante il giorno dell'assunzione in servizio ai sensi dell'art. 2, lett. *b*), del presente bando ed il gruppo di appartenenza. Per i reggenti non di ruolo degli Archivi notarili distrettuali e sussidiari, l'anzidetto certificato sarà rilasciato dal procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende l'archivio ove presta servizio lo stesso reggente.

Il concorrente dovrà fare esplicita dichiarazione di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Art. 7.

Agli aspiranti al concorso sarà inviata una tessera di riconoscimento.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui nell'articolo precedente.

Essa consisterà in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) trascrizione e illustrazione di un documento latino scritto in Italia dal secolo XII al secolo XV.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: diritto civile; elementi di diritto corporativo; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tasse sugli affari, paleografia diplomatica e archivistica; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

La data per le prove scritte verrà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

I volontari archivisti che, al termine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati archivisti (grado 10° del gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: Rocco.

(346)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 31 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, e 23 ottobre 1924, n. 1737, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1280, col quale è approvato il nuovo ruolo organico del personale degli Archivi notarili;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 31 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

a) gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli di personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei diplomi indicati nel successivo art. 4, o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929 attribuzioni proprie del personale di gruppo *C* e siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

b) i dipendenti statali che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto, ed appartengano alla stessa data ai ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle degli Archivi notarili distrettuali e sussidiari ed altre aventi ordinamento autonomo;

c) il personale che alla data del 18 dicembre 1930 si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti dalla stessa data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo *C* del personale degli Archivi notarili;

d) gli aspiranti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928 attribuzioni proprie del personale degli Archivi notarili e siano dal Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età fissato dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dai candidati, dovranno essere dirette al Ministero della giustizia e presentate, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, presso la Regia procura del distretto di Tribunale in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente.

Il procuratore del Re trasmetterà al Ministero della giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro 20 giorni dalla chiusura del concorso, le domande con i relativi documenti, accompagnate dalle informazioni sulla condotta civile, morale e politica del concorrente e dalla dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) attestato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione e di esenzione da difetti o imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio in impieghi civili presso le pubbliche Amministrazioni. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, accompagnata dalla speciale dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di guerra presso enti o reparti mobilitati;

g) eventuale benemerenze di guerra;

h) diploma di licenza da scuola media inferiore od altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola complementare, per i concorrenti di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

l) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista per gli aspiranti che ne siano in possesso;

m) fotografia del concorrente con la firma autenticata dal podestà o da un notaro, quando il candidato non sia provvisto del libretto per riduzioni ferroviarie.

Gli orfani di guerra, i figli d'invalidi di guerra. I minorati per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati dalle competenti autorità.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), i), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza degli Archivi notarili dovranno unire alla domanda soltanto i documenti di cui alle lettere h) ed i). Gli altri concorrenti appartenenti alle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e).

Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre il certificato rilasciato dal capo dell'ufficio, da cui dipende, attestante il giorno dell'assunzione in servizio ai sensi dell'art. 2 lettere c) e d) del presente bando.

Il concorrente dovrà fare esplicita dichiarazione di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Art. 5.

Agli aspiranti al concorso sarà inviata una tessera di riconoscimento.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso

Art. 6.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui all'articolo precedente.

Esso consisterà di due prove scritte ed una prova orale. Nelle prove scritte, la prima avrà per oggetto un tema di composizione in lingua italiana e la seconda un tema su nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Nelle prove scritte si terrà conto anche della calligrafia. La prova orale avrà per oggetto nozioni sulle seguenti materie: ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

La data delle prove scritte verrà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 7.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro che abbiano superato le prove di esame in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto Ministeriale nelle proporzioni e con le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 8.

I vincitori del concorso, salvo l'applicazione degli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni in detti articoli previste, saranno assunti in prova in qualità di volontari assistenti aggiunti col compenso mensile stabilito per il personale dello Stato.

I volontari assistenti aggiunti che, al termine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati assistenti aggiunti (grado 13° del gruppo C) nel ruolo del personale degli archivi notarili con le competenze spettanti a tale grado.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale eventualmente spettante ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, modificato con l'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, al personale non di ruolo che consegua la nomina, la retribuzione del personale medesimo è computata nell'importo in godimento al 1° dicembre 1930.

Art. 9.

Per quanto non è stabilito nel presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: Rocco.

(347)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 22 posti di prefetto di disciplina nelle Regie scuole agrarie medie (gruppo C).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Vista la lettera 23 novembre 1931-X, n. 2754, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo

del Governo autorizza a bandire un concorso per 22 posti di prefetto di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per 22 posti di prefetto di disciplina (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

1° gli agenti subalterni, invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo eccetto quello del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3, n. 5, o, altrimenti, abbiano esercitato, almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione, giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° gli agenti subalterni che, alla data del 18 dicembre 1930, si trovano in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto e appartengano almeno dalla stessa data, ai ruoli del personale delle Amministrazioni statali, considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928, presso una Amministrazione statale, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti almeno dal 18 dicembre 1930 le mansioni proprie del personale del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito e che sia in possesso, alla stessa data, di uno dei titoli di studio richiesto dal presente decreto.

Possono, peraltro, essere ammessi al concorso anche quelli tra i candidati di cui ai nn. 2 e 3 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino, almeno dal 18 dicembre 1928, le attribuzioni proprie del personale del ruolo del gruppo *C* dell'Amministrazione scolastica e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale per l'istruzione tecnica, Divisione insegnamento agrario, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato dal quale risulti lo stato di servizio;

2° copia dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune, in cui il candidato ha il proprio domicilio;

3° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio;

4° fotografia con la firma autenticata dal notaio;

5° diploma di abilitazione conseguito in una scuola agraria media Regia o pareggiata, o copia autentica; diploma di licenza conseguito in una Regia scuola speciale o pratica di agricoltura o in una scuola agraria pareggiata o sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, oppure il diploma conseguito in una scuola tecnica o in un'altra scuola secondaria di 1° grado, Regia o pareggiata.

Gli aspiranti non provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, a termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti e la durata dei servizi stessi.

Agli effetti del riconoscimento degli eventuali loro diritti preferenziali, gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, da cui risultino le benemerenze di guerra da essi acquisite; gli aspiranti poi, che siano minorati per la causa nazionale, orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale o figli di invalidi di guerra, dovranno produrre i documenti atti a provare tale loro qualità.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Non è consentito di fare riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme vigenti.

Art. 5.

Il concorso è per esami. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei concorrenti la loro preparazione a coprire i posti ai quali aspirano.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e orale di lingua italiana ed in prove orali sulle nozioni di aritmetica, geometria e computisteria, anatomia, fisiologia ed igiene.

I suddetti esami saranno dati sui seguenti programmi:

Lingua italiana:

scrittura: esercizio di composizione sopra argomenti riguardanti il lavoro, il commercio e la vita sociale;

orale: lettura, riassunto e commento di passi scelti. Linguaggio, termini, proposizioni, periodi. Norme sull'arte del comporre. Cenni intorno ai principali generi di componimento.

Aritmetica, geometria e computisteria: sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regola del tre semplice e del tre composto, interesse e sconto, regola del miscuglio, regola di società, misura delle superfici delle principali figure geometriche, regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici, compra, vendita, fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e ad interessi, trasporti.

Nozioni elementi di anatomia fisiologica ed igiene: la macchina umana. I vari tessuti che costituiscono il corpo umano. Lo scheletro. Gli apparecchi principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione. Sostanze alimentari e razioni, bevande. Innervazione. La vista e l'udito. L'organo della loquela. Il gusto. L'olfatto. Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete, il sonno. Pulizia del corpo e degli indumenti. Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale. Igiene della casa e della scuola. Primi soccorsi nei casi di urgenza. Accidenti per fulminazione. Accessi convulsivi. Avvelenamenti. Asfissia. Corpi stranieri. Puntura di insetti. Malattie contagiose. Pratica di assistenza agli infermi.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è costituita di tre membri, ed è nominata dal Ministero tra il personale dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7° e fra il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 7.

I candidati che conseguano la nomina ai posti sopraindicati sono dispensati dal servizio di prova qualora all'atto della nomina abbiano esercitato, nei ruoli dai quali provengano, servizio per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma. I candidati, ammessi al concorso, saranno avvisati tempestivamente del giorno in cui avranno inizio gli esami.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO

(348)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.